



**COBAS - Comitati di Base della Scuola
di ANCONA e MACERATA**

www.cobasmarche.it - cobasmarche@cobasmarche.it

cobasancona@cobasmarche.it

cobasmacerata@cobasmarche.it

 **COBAS Scuola Marche**

**Al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Marche**

**ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI**

**ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI**

e. p. c. a tutte/i le/i docenti

Oggetto: illegittimità formazione cattedre con oltre 18 ore.

Atto stragiudiziale di comunicazione e diffida

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che negli organici docenti per l'anno scolastico 2023/2024 l'Amministrazione Scolastica ha provveduto a formare cattedre, di diverse classi di concorso, con oltre 18 ore di insegnamento settimanali.

Le SS.LL. sono chiaramente a conoscenza che tale pratica è illegittima.

Infatti, è notorio che senza l'assenso dell'interessato/a non è possibile lo svolgimento di ore di lezione oltre quelle contrattualmente previste che per i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria sono determinate in 18 ore dall'art. 28 del CCNL 2006/2009 il cui comma 5 definisce in modo univoco che *"L'attività di insegnamento si svolge ... in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali."* Lo stesso articolo 28, al comma 6, precisa che: *"negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche"*.

Dalle norme pattizie citate risulta, in modo evidente ed inconfutabile, che l'orario obbligatorio di cattedra nelle scuole secondarie non può superare le 18 ore settimanali. Si noti, a tale riguardo che l'articolo 22 della L. 448/2001 ribadiva in modo esplicito lo stesso concetto, ovvero che l'orario di insegnamento oltre l'orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro collettivi, può essere

attribuito soltanto con il consenso degli insegnanti: *“nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”*. Tale eventualità è quindi possibile (ore eccedenti oltre le 18) solo previo consenso da parte dell'interessato/a e solo nel caso in cui residuino ore non assegnate quali spezzoni.

Anche l'art.19 del D.P.R 81/2009 recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”*, ha innovato la materia solo con l'eliminazione della cosiddetta *“clausola di salvaguardia”*, ma anche esso non ha previsto la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali e testualmente, al comma 4, ribadisce che *“dirigenti scolastici attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”*.

Giova inoltre ricordare quanto previsto dall'art. 2 comma 3 dell' O.M. 112/22 che precisa come le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, vengano assegnate dai dirigenti scolastici nell'ordine seguente:

ai docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d'orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interesse;

ai docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;

ai docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.

Qualora non sia possibile attribuire le ore di cui sopra, secondo le modalità succitate, si procederà all'attribuzione delle stesse utilizzando le graduatorie di istituto.

Dunque l'obbligo di completamento della cattedra è fissato dalle norme in 18 ore di insegnamento, e non oltre. Le norme non prevedono la costituzione di cattedre oltre le 18 ore senza il consenso del docente, e solo con le procedure già richiamate in ordine all'assegnazione di ore eccedenti da parte dei Dirigenti Scolastici. Con la costituzione di cattedre oltre le 18 ore, quindi, è stato violato il CCNL del Comparto Scuola nonché le leggi sopra richiamate.

A sostegno di quanto affermato si ricorda che in svariati contenziosi giurisdizionali è stato acclarato univocamente tale assunto e l'Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore.

Le illegittime cattedre così costituite provocano e provocheranno un danno grave alle/ai docenti che diventano soprannumerari, a coloro cui vengono assegnate cattedre da 19 a 24 ore contro la loro volontà ed, infine, al personale docente precario che in tal modo si vedrà scippare dalle future disponibilità ulteriori ore di insegnamento cui avrebbe diritto nell'anno scolastico.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Organizzazione Sindacale **COBAS - Comitati di Base della Scuola**

DIFFIDA

le SS.LL. in indirizzo per quanto di rispettiva competenza, e chiede che tutte le cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore settimanali di insegnamento siano ricondotte nell'ambito delle diciotto ore obbligatorie ed eventualmente assegnate secondo quanto previsto dall'art 2 dell'OM 112/2022.

Si segnala che in difetto si valuterà l'opportunità di patrocinare l'attivazione di ricorsi giurisdizionali da parte delle/dei colleghe/i illegittimamente danneggiati dai Vostri atti.

Si rimane in attesa di un Vostro urgente e formale riscontro e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ancona, 09/09/2023

per i COBAS - Comitati di Base della Scuola

Cinzia Ruggeri